

LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DELLA RELAZIONE SUI PCTO ALL'ESAME DI STATO

ASL / PCTO NELL'ESAME DI STATO

JOB & ORIENTA

VERONA

29.11.2019

DT GIANNI COLOMBO

PREMESSA

Nel considerare la presenza dell'ASL/PCTO nell'esame di Stato è necessario ricordare, sia pure in modo molto schematico, i cambiamenti

- nella normativa relativa all'ASL/PCTO
- nella normativa relativa all'esame di Stato
- negli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado.

PREMESSA

- **ASL/PCTO**

- ASL PRIMA DELLA LEGGE 107/2015 (2003-2015)
- ASL DOPO LA LEGGE 107/2015 (aa.ss. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018)
- PCTO (dall'a.s. 2018-2019)

- **ESAME DI STATO**

- PRECEDENTE ESAME DI STATO (dall'a.s. 1998-1999 all'a.s. 2017-2018)
- NUOVO ESAME DI STATO ex Dlgs. 62/2017 (dall'a.s. 2018-2019)

- **ORDINAMENTI**

- VECCHIO ORDINAMENTO (fino all'a.s. 2009-2010)
- RIORDINO GELMINI (dall'a.s. 2010-2011)

(non è considerato il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali ex Dlgs 61/2017)

L' ASL PRIMA DELLA LEGGE 107/2015

LA RIFORMA MORATTI

- **LEGGE DELEGA 28.3.2003 n. 53, art. 4**
- **DLGS 15.4.2005 n. 77**

L' ASL PRIMA DELLA LEGGE 107/2015

IL RIORDINO GELMINI

- **Decreti di riordino del 2010**
 - **DRP 87 (DPR 133/2017 integrativo) - Istituti Professionali**
 - **DPR 88 (DPR 134/2017 integrativo) – Istituti Tecnici**
 - **DPR 89 - Licei**
- **Linee guida degli Istituti tecnici e Istituti professionali**
- **Indicazioni nazionali per i Licei.**

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI PROFESSIONALI

Relativamente agli **Istituti Professionali**, il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, all'art. 5 comma 2 lettera d, prevede che *“I percorsi (...) si sviluppino soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e **l'alternanza scuola lavoro**”*.

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI PROFESSIONALI

Relativamente agli **Istituti Professionali**, il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, all' Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP), indica

- al punto 2

*Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali **la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro**, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.*

- al punto 2.4

*I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. **La metodologia dell'alternanza scuola lavoro** è funzionale a questo raccordo sistematico.*

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI PROFESSIONALI

Direttiva MIUR 16.01.2012, n. 5 - Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno. (G.U. 30.03.2012, n. 76 - S.O. n. 60)

2.2.2 Alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e tirocinio, si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello studente con il contesto lavorativo.

Introdotta in Italia come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado (art. 4 legge delega n.53/03), l'alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema dell'istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio "in aula" e forme di apprendimento in contesti lavorativi. Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo.

Con l'alternanza scuola-lavoro si riconosce, infatti, un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza, infatti, si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Attraverso l'alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell'apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell'azienda/impresa non sono più considerate come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. "Pensare" e "fare" come processi complementari, integrabili e non alternativi.

Il modello dell'alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone gli obiettivi più incisivi di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo", quindi sicuramente spendibili nel mercato del lavoro. Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

L'alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso "di recupero", ma al contrario si qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong learning. Per questo alla scuola è richiesto un maggiore impegno progettuale, perché l'alternanza scuola-lavoro investe direttamente i curricoli, con l'esigenza di definire preliminarmente, ai fini della predisposizione di progetti formativi personalizzati, quali risultati di apprendimento possono essere sviluppati efficacemente a scuola e quali si prestano meglio a maturare e progredire attraverso l'esperienza pratica e il contesto operativo.

Un percorso di alternanza implica necessariamente l'esigenza di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e quindi richiede un raccordo diretto della scuola con il tessuto produttivo anche mettendo in relazione l'analisi delle caratteristiche socio-economiche del territorio con le attitudini degli studenti.

I nuovi modelli organizzativi proposti dal riordino degli Istituti Professionali, quali i Dipartimenti e il Comitato Tecnico Scientifico, possono svolgere un ruolo importante sia per facilitare l'inserimento dei giovani in quei contesti operativi disponibili ad ospitare gli studenti, sia per attivare efficacemente le procedure per strutturare i percorsi di alternanza, più complesse di quelle previste per gli stage e i tirocini.

In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio.

Nell'alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di apprendimento dello studente. Il tutor si connota come "facilitatore dell'apprendimento": accoglie e sostiene lo studente nella costruzione delle proprie conoscenze, lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a ri-leggere l'insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale complessità, lo aiuta, dunque, a ri-visitare il suo sapere e ad aver chiare e a valutare le tappe del proprio processo di apprendimento.

Sotto il profilo organizzativo, l'alternanza condivide la maggior parte degli adempimenti previsti per la pianificazione degli stage e dei tirocini. È evidente l'impegno richiesto ai Dirigenti Scolastici per la stipula di accordi, che possono coinvolgere anche reti di scuole, con i diversi soggetti del mondo del lavoro operanti nel territorio. Accordi a valenza pluriennale, ovviamente, garantiscono alla collaborazione maggiore stabilità e organicità.

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI TECNICI

Relativamente agli **Istituti Tecnici**, il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, all'art. 5 comma 2 lettera e, prevede *“Stage, tirocini e **alternanza scuola lavoro** sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”*.

Relativamente agli **Istituti Tecnici**, il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, all'Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP), indica al punto 2.4 *«Gli stage, i tirocini e **l'alternanza scuola/lavoro** sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale»*.

IL RIORDINO GELMINI ASL – ISTITUTI TECNICI

DIRETTIVA MIUR 16.01.2012, n. 4 - Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

2.2.2 Alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e tirocinio, si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello studente con il contesto lavorativo. Introdotta in Italia come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado (art. 4 legge delega n.53/03), l'alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema dell'istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio "in aula" e forme di apprendimento in contesti lavorativi. Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo. Con l'alternanza scuola-lavoro si riconosce, infatti, un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza, infatti, si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell'Offerta Formativa. Attraverso l'alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell'apprendimento. Il mondo della Scuola e quello dell'azienda/impresa non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. "Pensare" e "fare" come processi complementari, integrabili e non alternativi. Il modello dell'alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. L'alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso "di recupero", ma al contrario si qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong learning. I nuovi modelli organizzativi proposti dal riordino degli Istituti Tecnici, quali i Dipartimenti e il Comitato Tecnico Scientifico, possono svolgere un ruolo importante sia per facilitare l'inserimento dei giovani in quei contesti operativi disponibili ad ospitare gli studenti, sia per attivare efficacemente le procedure di alternanza, più complesse di quelle previste per gli stage e i tirocini. In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio. Nell'alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di apprendimento dello studente. Il tutor si connota come "facilitatore dell'apprendimento"; accoglie e sostiene lo studente nella costruzione delle proprie conoscenze; lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a ri-leggere l'insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale complessità. Lo aiuta, dunque, a rivisitare il suo sapere e ad avere chiara valutazione delle tappe del proprio processo di apprendimento. Sotto il profilo organizzativo, l'alternanza condivide la maggior parte degli adempimenti previsti per la pianificazione degli stage e dei tirocini. evidente l'impegno richiesto ai Dirigenti scolastici per la stipula di accordi, che possono coinvolgere anche reti di scuole, con i diversi soggetti del mondo del lavoro operanti nel territorio. Accordi a valenza pluriennale, ovviamente, garantiscono alla collaborazione maggiore stabilità e organicità. Ciò allo scopo di avvicinare sempre più i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani

IL RIORDINO GELMINI

ASL – LICEI

Relativamente ai **Licei**, il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, all'art. 2.7 stabilisce

*«Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei **percorsi di alternanza scuola-lavoro** di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio».*

IL RIORDINO GELMINI

ASL – LICEI

INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI – ALLEGATO A

Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all'istruzione liceale, divisi nelle cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso liceale. Si tratta in parte di risultati "trasversali", cui concorrono le diverse discipline, che chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e costituiscono l'ideale intelaiatura dei singoli Piani dell'Offerta Formativa. Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei: la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche; l'eventuale costituzione dei dipartimenti e del comitato scientifico; l'attivazione di attività e insegnamenti facoltativi; i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio "anche d'intesa con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori", finalizzati "all'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro", approfondimento che può essere realizzato anche "nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio". Come recita appunto il Profilo, sono "la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti" ad essere decisive "ai fini del successo formativo".

PRECEDENTE ESAME DI STATO

(dall'a.s. 1998-1999 all'.s. 2017-2018)

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- Legge n. 425 del 10.12.1997 «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»
- Legge n. 1 dell' 11.1.2007 «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università»
- DPR n. 323 del 23.7.1998 – Regolamento del nuovo esame di Stato
- DPR n. 122 del 22.6.2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
- DM n. 99 del 16.12.2009 «Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

PRECEDENTE ESAME DI STATO
(dall'a.s. 1998-1999 all'.s. 2017-2018)
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

NELLE NORME PRINCIPALI RICORDATE
NON VI E' CENNO
DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

RIORDINO GELMINI ASL - ESAMI DI STATO

I PRIMI RIFERIMENTI ALL'ASL NELL'ESAME DI STATO COMINCIANO A
COMPARIRE **DOPO** IL RIORDINO GELMINI
A PARTIRE DALL' A. S. 2010-2011
CON L'ESAME DI STATO 2011
(OM 42 del 6.5.2011)

IL RIORDINO GELMINI ASL - ESAME DI STATO

NEI PRIMI QUATTRO ANNI DEL RIORDINO GELMINI SONO INTERESSATI
DALL'ASL **SOLO** GLI ESAMI DI STATO DEGLI **ISTITUTI PROFESSIONALI**

- ESAMI DI STATO A.S. 2010/2011: OM n. 42 del 6.5.2011
(art. 3 comma 3; art. 6 comma 3; art. 8 comma 5; art. 15 comma 4.1; art. 16 comma 5; art. 20 comma 6)
- ESAMI DI STATO A.S. 2011/2012: OM n. 41 dell'11.5.2012
- ESAMI DI STATO A.S. 2012/2013: OM n. 13 del 24.4.2013
- ESAMI DI STATO A.S. 2013/2014: OM n. 37 del 19.5.2014

IL RIORDINO GELMINI «A REGIME» ASL - ESAME DI STATO

DALL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IL RIORDINO GELMINI E' A REGIME E
L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
E' RIFERITA AGLI ESAMI DI STATO DI **TUTTI** GLI INDIRIZZI DI STUDIO

- ESAMI DI STATO A.S. 2014/2015: OM n. 11 del 29.5.2015
 - art. 6 comma 6 (Documento del Consiglio di Classe)
 - art. 8 comma 5 e comma 15 (Credito scolastico)
 - art. 19 comma 4 (Terza prova scritta)
 - art. 21 comma 5 (Colloquio) [anche art. 14 comma 4: argomento con cui dare avvio al colloquio]
 - art. 26 comma 7 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E LEGGE 107/2015

Legge 13 luglio 2015, n. 107

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

La Legge, articolo 1 commi 33-43, ha esteso l’attivazione delle attività di alternanza scuola lavoro durante l’ultimo triennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, con un ammontare minimo di 200 ore nei licei e di 400 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Il testo normativo, facente riferimento ai percorsi di cui al D.lgs. 77/2005, prevedeva, inoltre:

- l’ampliamento delle tipologie di strutture ospitanti;
- la possibilità di svolgimento dei percorsi durante la sospensione delle attività didattiche, con la modalità dell’impresa formativa simulata, o anche all’estero;
- lo stanziamento di apposite risorse da destinare alle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei percorsi;
- la formazione, a cura delle scuole, degli studenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E LEGGE 107/2015

ALLA LEGGE 107/2015 SEGUE LA
GUIDA OPERATIVA DELL' 8.10.2015

Significativa è la **nota ministeriale 28.3.2017 prot. n. 3355** con alcuni importanti chiarimenti interpretativi.

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEGLI ESAMI DI STATO DOPO LA LEGGE 107/2015

DOPO LA LEGGE 107/2015 E LA GUIDA OPERATIVA NON VI SONO STATE MODIFICHE NEGLI ESAMI DI STATO IN RELAZIONE ALLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

CON LIEVI MODIFICHE E AGGIUNTE (EUROPASS DAL 2016) VIENE RIPROPOSTO QUANTO PRESENTE NELLA OM 11/2015

- ESAMI DI STATO A.S. 2015/2016: OM n. 252 del 19.4.2016
 - *I ANNO DOPO LA LEGGE 107/2015*
- ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017: OM n. 257 del 4.5.2017
 - *II ANNO DOPO LA LEGGE 107/2015*
- **ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018: OM 350 del 2.5.2018**
 - ***III ANNO DOPO LA LEGGE 107/2015***

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL PRECEDENTE ESAME DI STATO

(dall'a.s. 2014-2015 all'a.s. 2017-2018)

OM 350 del 2.5.2018

- art. 6 comma 6 (Documento del Consiglio di Classe)
- art. 8 comma 6 (Credito scolastico)
- art. 19 comma 4 (Terza prova scritta)
- art. 21 comma 5 (Colloquio) [anche art. 14 comma 4]
- art. 26 comma 7 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
- art. 27 comma 6 (Supplemento Europass al Certificato)

OM 350/2018 – art. 6 comma 6

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di **alternanza scuola-lavoro**, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998.

OM 350/2018 – art. 8 comma 6

CREDITO SCOLASTICO

La valutazione delle **eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro** concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la **metodologia dell'alternanza scuola lavoro**, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

OM 350/2018 – art. 19 comma 4

TERZA PROVA

La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle **eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro**, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CUL, così come descritte nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 6 della presente ordinanza

OM 350/2018 – art. 21 comma 5

COLLOQUIO

La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle **eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro**, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.

Anche art. 14 comma 4 (Calendario delle prove)

...Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare:

- a) titolo dell'argomento;*
- b) esperienza di ricerca o di progetto;*
- c) **esperienza di alternanza scuola-lavoro**, stage o tirocinio*

OM 350/2018 – art. 26 comma 7

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 8. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le **eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro** verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

OM 350/2018 – art. 27 comma 6

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO

Le scuole potranno, tuttavia, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione conclusivo dell'Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell'apposito campo indicato come "Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito", insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle **attività di alternanza scuola lavoro** svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell'area Gestione Alunni Esami di Stato, permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di **alternanza** già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL PRECEDENTE ESAME DI STATO

*La «**presenza effettiva**» dell' ASL nell'esame di Stato, a partire dai documenti del 15 maggio, è stata limitata.*

*Si è registrata una maggiore attenzione nell'esame di Stato 2017 e soprattutto **nell'esame di Stato 2018** (anno in cui l'alternanza scuola lavoro, come prevista dalla legge 107/2015, è a regime).*

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL PRECEDENTE ESAME DI STATO

ALCUNE ANNOTAZIONI DALLA RELAZIONE ISPETTIVA 2018

FORMAZIONE PRESIDENTI – [Negli incontri di formazione in vista degli esami di Stato] si è posta l'attenzione sui percorsi di alternanza scuola-lavoro che, come nell'ordinanza dello scorso anno scolastico, devono poter trovare occasione di analisi critica nel colloquio orale ed, eventualmente, qualora ne ricorrano le condizioni, nella terza prova d'esame.

RIUNIONE PRESIDENTI – [Nella riunione con i Presidenti delle commissioni], dopo aver richiamato la particolare importanza degli esami di Stato, vi sono stati significativi momenti di chiarificazione su taluni aspetti della OM (... la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro...).

DOCUMENTO 15 MAGGIO - Nella quasi totalità delle commissioni visitate i documenti del 15 maggio riportavano scarse o nulle indicazioni circa il CLIL, nonostante quanto espressamente indicato dal comma 2 dell'art. 6 della OM 350/2018. Nei documenti sono state trovate più abbondanti e articolate indicazioni relative all'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), come previsto dal comma 6 dell'art. 6 dell'OM 350/2018, con una certa differenza tra le diverse scuole (in genere più deboli nei Licei).

COLLOQUIO - Molte commissioni, specie dell'istruzione tecnica e professionale, hanno cercato di valorizzare le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. Al momento, però, ci si è per lo più fermati alla narrazione dell'esperienza e alla richiesta relativa al gradimento della stessa. Con difficoltà e raramente si è cercato di far emergere le competenze acquisite durante l'ASL. In alcune commissioni in modo propositivo sono state segnalate alcune difficoltà in relazione allo svolgimento della ASL e della possibilità di "verificarla" in sede di esame di Stato. In qualche commissione, specie di Liceo, è emersa una netta contrarietà alla ASL, ritenuta addirittura dannosa e/o fuorviante per il percorso scolastico.

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL NUOVO ESAME DI STATO

Il Decreto Legislativo 62/2017, che riforma l'esame di Stato, dà all'ASL un forte rilievo (ammissione, colloquio, certificazione).

DLGS 13.4.2017 n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

NUOVO ESAME DI STATO E ASL DALL' A.S. 2018/2019

Il DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 26 COMMA 1 DISPONE CHE IL NUOVO ESAME DI STATO PARTA DALL'A.S. 2018-2019.

...

Le disposizioni di cui al Capo III [Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione] del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

NUOVO ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 12 COMMA 2 «Oggetto e finalità»

In relazione al **profilo** educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, **l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107

NUOVO ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 13 COMMA 2 lettera c

«Ammissione dei candidati interni» - REQUISITI

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

GLI ALTRI REQUISITI PER L'AMMISSIONE (ART. 13 comma 2 lettere a.b.d)

- a) Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato*
- b) Partecipazione prove INVALSI*
- d) votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi*

NUOVO ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 14 COMMA 3

«Ammissione dei candidati **esterni» - **REQUISITI****

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo **svolgimento di attività assimilabili** all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

NUOVO ESAME DI STATO E ASL

IL REQUISITO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO RELATIVO DELL'ASL/PCTO

- Il requisito relativo all'ASL **limitatamente all'a.s. 2018/2019 è disapplicato** per effetto del decreto legge 25.7.2018 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21.9.2019 n. 108 (vedi anche OM 205/2019 art. 2 comma 6 e art. 3 comma 6)
- **NOTA 2197 del 25.11.2019 - Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni**

Requisiti di ammissione all'esame. Rispetto ai requisiti di ammissione dei **candidati interni** previsti dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell'entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l'a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito nella legge n° 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano **piena applicazione** per il corrente anno scolastico. Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell'ammissione dei candidati interni **all'esame di Stato dell'a.s. 2019/2020**, oltre al **requisito** della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI e quello **dello svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**, secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi. Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i **candidati esterni** dall'art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.

NUOVO ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 17 COMMA 9 - «Prove d'esame»

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. **Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.**

Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo. *(L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)*

NUOVO ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 21 COMMA 2

«Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente»

Al diploma è allegato il **curriculum** della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico **nonché le attività di alternanza scuola-lavoro** ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

DALL' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI PERCORSI PER LE COMPETENZE PER L'ORIENTAMENTO

La legge 30.12.2018 n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (Legge di Bilancio per il 2019) articolo 1, commi 784 e seguenti, modifica quanto previsto per l'ASL dalla legge 107/2015.

DA ASL A PCTO

DALLE LINEE GUIDA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (DM 774 del 4.9.2019)

La disposizione [legge 30.12.2019 n. 145] prevede:

- la **ridenominazione** dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**” (denominati per semplicità con l'acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva minima:
 - non inferiore a **210** ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
 - non inferiore a **150** ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
 - non inferiore a **90** ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
- la **rimodulazione delle risorse finanziarie** assegnate a ciascuna istituzione scolastica, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi.

DA ASL A PCTO

DALLE LINEE GUIDA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (DM 774 del 4.9.2019)

Quale principale portata innovativa, si evidenzia la forte rilevanza delle **finalità orientative** dei percorsi e l'obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le **competenze trasversali** utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell'apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate.

DA ASL A PCTO

DALLE LINEE GUIDA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (DM 774 del 4.9.2019)

A fronte degli elementi di forte innovazione prima indicati, **rimangono immutati alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro**, in quanto:

- la Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi di alternanza in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, **fa riferimento ai principi del d.lgs. 77/2005**, confermando, quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi come **metodologia didattica che si innesta nel curriculum scolastico e diventa componente strutturale della formazione** “*al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti*”; **le modalità realizzative e organizzative dei percorsi** (es.: convenzioni, percorsi formativi personalizzati, criteri di gradualità e progressività ecc.); **la funzione tutoriale; i principi in tema di valutazione e certificazione;**

DA ASL A PCTO

DALLE LINEE GUIDA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (DM 774 del 4.9.2019)

A fronte degli elementi di forte innovazione prima indicati, **rimangono immutati alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro**, in quanto:

- è confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le **modalità realizzative** dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi anche durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, in impresa formativa simulata e all'estero;
- la nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come **limite minimo**, restando immutata la possibilità, da parte dell'istituzione scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell'ambito della propria autonomia;

DA ASL A PCTO

DALLE LINEE GUIDA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO (**DM 774 del 4.9.2019**)

A fronte degli elementi di forte innovazione prima indicati, **rimangono immutati alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro**, in quanto:

- rimangono in vigore la **“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti”** (Decreto 195/2017) e il **Registro Nazionale** previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici;
- rimane ferma l'inclusione, tra le modalità realizzative dei percorsi, delle **esperienze di apprendistato** di 1° livello, finalizzato all'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in base alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DA ASL A PCTO

IL REQUISITO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO RELATIVO DELL'ASL/PCTO

- **Il requisito relativo all'ASL limitatamente all'a.s. 2018/2019 è disapplicato** per effetto del decreto legge 25.7.2018 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21.9.2019 n. 108.
- **NOTA 2197 del 25.11.2019 - Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni**

Requisiti di ammissione all'esame. Rispetto ai requisiti di ammissione dei **candidati interni** previsti dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell'entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l'a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito nella legge n° 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano **piena applicazione** per il corrente anno scolastico. Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell'ammissione dei candidati interni **all'esame di Stato dell'a.s. 2019/2020**, oltre al **requisito** della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI e quello **dello svolgimento delle attività programmate nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**, secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi. Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i **candidati esterni** dall'art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.

ESAME DI STATO E PCTO A.S. 2018-2019

PREMESSA

- IL PASSAGGIO DA ASL A PCTO (*CHE NON E' UN PURO CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE*) IN MOLTE SCUOLE NON PARE ESSERE STATO COLTO O PIENAMENTE COLTO, ANCHE PER L'ASSENZA DELLE LINEE GUIDA, CHE L'ART. 1 COMMA 785 DELLA LEGGE 30.12.2018 N. 145 PREVEDEVA FOSSERO ADOTTATE CON UN DM ENTRO SESSANTA GIORNI.
- NELL'ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 L'ORIZZONTE PREVALENTE E' STATO ANCORA QUELLO DELLA ASL.

ESAME DI STATO E PCTO A.S. 2018-2019

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- **DECRETO MINISTERIALE n. 37 del 18.1.2019**
- **ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 dell'11.3.2019**

ESAME DI STATO E PCTO

A.S. 2018-2019

DECRETO MINISTERIALE n. 37 del 18.1.2019 – Articolo 2 Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi seguenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. **Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale.** Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

DECRETO MINISTERIALE n. 37 del 18.1.2019 – Articolo 2 - Colloquio

Nell'ambito del colloquio, il **candidato interno** espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale

ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 dell'11.3.2019

REQUISITI DI AMMISSIONE

CANDIDATI INTERNI – art. 2 comma 6

6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.

CANDIDATI ESTERNI – art. 3 comma 6

6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 dell'11.3.2019

ART. 6, COMMA 1 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

... Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, **ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, ...

ART. 8, COMMA 5 – CREDITO SCOLASTICO

Gli **eventuali** percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 dell'11.3.2019

ARTICOLO 19, COMMA 1 – COLLOQUIO (riprende con minimi cambiamenti l'art. 2 del DM 37/2019)

1. Il colloquio è disciplinato dall'*art.17, co. 9*, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale *dello studente*. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. **Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, *inoltre*, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal *d.lgs. n. 77 del 2005*, e così ridenominati dall'*art. 1, co. 784*, della *l. 30 dicembre 2018, n. 145*. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche degli eventuali *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento* o ad essi assimilabili, che il candidato può *esporre* attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale.** Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'*art. 1 del d.l. n. 137 del 2008*, convertito con modificazioni dalla *l. n.169 del 2008*, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 dell'11.3.2019

ARTICOLO 19, COMMA 1 – COLLOQUIO

... Nell'ambito del colloquio, il **candidato interno** espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal *d.lgs. n. 77 del 2005*, e così ridenominati dall'art. I, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145.

Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

Per il **candidato esterno**, la commissione tiene conto anche degli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento o ad essi assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. ...

ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 dell'11.3.2019

ARTICOLO 19, COMMA 6 , 2) – COLLOQUIO nell' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni...

2) per i candidati che **non** hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.

ORDINANZA MINISTERIALE n. 205 dell'11.3.2019

ARTICOLO 25, COMMA 6 – SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO

Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, **per il corrente anno scolastico**, del curriculum dello studente di cui all'articolo 21, co. 2, del d.lgs.n. 62 del 2017.

PCTO NELL'ESAME DI STATO

ALCUNE OSSERVAZIONI DALLA RELAZIONE ISPETTIVA 2019

- Nei **documenti [del 15 maggio]** si è notata in genere una maggiore cura nella descrizione dell'ASL/PCTO [rispetto agli anni precedenti].
- Quanto ho potuto sentire e vedere durante i **colloqui** in relazione ad ASL/PCTO mi permette di affermare che le esperienze sono state per tutti [i candidati] ampiamente positive e utili. Diverso mi è sembrato il livello della capacità di riflessione sulla esperienza (nonostante sia anche stato fornito dall'USR un buono strumento in vista di ciò). Spesso i candidati sono restati su un puro livello descrittivo-narrativo della bella esperienza. Talora, spesso su sollecitazione della Commissione, i candidati hanno riferito anche spunti per l'orientamento, ma per lo più molto generici. Raramente (e solo per gli indirizzi più marcatamente professionalizzanti) sono state esplicitati nessi tra le esperienze ASL/PCTO e le attività curricolari e il PECUP, nonostante qualche sollecitazione in questo senso da parte dei Commissari. Anche in merito alle competenze acquisite di rado si è andati al di là di generici riferimenti alle competenze trasversali.
- Nonostante questi limiti, ampiamente attesi, **dai colloqui d'esame** si possono ricavare importanti motivi di riflessione su ASL/PCTO, che appare allo scrivente una esperienza non da ridurre, ma da irrobustire e da incardinare ancora meglio all'interno del curriculum.

PCTO NELL'ESAME DI STATO

contributi di alcuni commissari

- 1) La relazione sui PCTO tende ad essere piatta, per cui vengono molto apprezzati elementi di spicco come l'uso della lingua straniera o la descrizione di esperienze all'estero.
- 2) E' necessario accompagnare gli studenti nella riflessione su quanto appreso nei PCTO; probabilmente servirebbe una formazione ai docenti per acquisire alcune competenze tipiche di chi si occupa di orientamento e placement lavorativo.
- 3) L'impostazione metacognitiva della relazione sui PCTO tende ad avvantaggiare gli studenti con migliori competenze espressive, mentre penalizza gli studenti dei tecnici e dei professionali, che hanno sviluppato maggiormente le competenze tecnico-professionali.
- 4) I docenti di materie tecniche vorrebbero far rientrare nella relazione sui PCTO anche i vecchi "progetti d'esame", ovvero dei manufatti progettati e costruiti dagli studenti nel corso della quinta, che venivano presentati nel vecchio esame come argomento a scelta del candidato.

PCTO NELL'ESAME DI STATO

un monitoraggio

IL MONITORAGGIO E' AVVENUTO IN UN ISTITUTO TECNICO DEL VENETO. Sono stati interpellati 53 docenti che hanno partecipato agli esami di Stato e 19 hanno risposto)

I. E' UTILE CHE NEL COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO UNA PARTE SIA DEDICATA ESPRESSAMENTE AI PCTO?

- Utile: 12
- Utile, ma solo se le esperienze PCTO sono state significative: 4
- E' presto per dirlo: 3

II. ASPETTI POSITIVI DELLA PRESENZA PCTO NEL COLLOQUIO.

- La totalità degli intervistati ha trovato aspetti positivi.
- Tra questi prevale il seguente: lo studente si sente a proprio agio ed espone con passione e coinvolgimento personale la propria esperienza. Questa fase permette al candidato di calmare eventuali ansie tipiche dell'esame. Inoltre emergono così personalità ed interessi.
- Un' alta percentuale osserva che questa è una buona occasione perché lo studente possa rielaborare e comprendere la validità dell'esperienza di PCTO ed il bagaglio di competenze acquisite.

PCTO NELL'ESAME DI STATO

un monitoraggio

III. ASPETTI NEGATIVI

- Emerge in modo prevalente il seguente: vengono penalizzati i candidati che abbiano avuto esperienze deludenti o troppo diverse dal percorso di studi, che rischiano di vedersi abbassare la valutazione. Vi sono esperienze di ALS/PCTO disomogenee tra gli studenti.
- Alcuni docenti segnalano che talora la parte dedicata sui PCTO è superficiale, nella quale non sempre emergono le competenze acquisite nello specifico.
- In alcuni casi i candidati sentono questa parte come un obbligo e questo porta ad una esposizione, meccanica e poco sentita.

IV. QUESTIONI APERTE /PROBLEMATICHE - PROPOSTE

- La questione più problematica e delicata è la valutazione. Qualche docente suggerisce addirittura di non valutare questa parte del colloquio per evitare disparità di trattamento, visto che vi sono esperienze dissimili in termini di qualità.
- Diversi docenti suggeriscono di far partire il colloquio con l'esperienza personale PCTO.
- Per tutti i docenti è essenziale preparare gli studenti alla presentazione del PCTO per tempo e con la supervisione dei docenti.

PCTO NELL'ESAME DI STATO

un monitoraggio

V. ALCUNE CONCLUSIONI

- Tra i docenti in prevalenza emerge apprezzamento per la presenza «obbligata» dell'esperienza PCTO nel colloquio.
- Risulta problematica l'inevitabile diversità delle esperienze. Ciò richiede uno sforzo preventivo per cercare di omogeneizzare il più possibile le esperienze di PCTO, garantendone la qualità.
- Si denota una certa spaccatura tra chi, pur ritenendo comunque utile la presenza del PCTO nel colloquio, ritiene opportuno non valutarla o a ridurne il peso (per la diversità qualitativa delle esperienze) e chi arriva alla conclusione opposta, quella di iniziare il colloquio con il PCTO, dato che la quasi totalità dei candidati ha dimostrato entusiasmo, coinvolgimento o comunque minor tensione emotiva nel momento in cui si trattava di questa fase del colloquio.



BUON LAVORO.